



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere
dott. Domenico Cerqua	Referendario, relatore

VISTO l'articolo 100, comma 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (e successive modificazioni) recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;

VISTA la Deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, depositata in data 30 marzo 2017, della Sezione delle autonomie che, relativamente ai rendiconti relativi all'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Colletorto (CB) ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2016;

TENUTO CONTO degli elementi acquisiti in sede istruttoria, nonché dell'esito della richiesta di chiarimenti - nota prot. n. 2104 del 07/11/2018 - avente ad oggetto specifici dati contabili risultanti dal predetto questionario, riscontrata in data 15/01/2019 dall'Organo di revisione (con nota prot. n. 49);

VISTA la relazione contenuta nella nota di cui al doc. interno n. 79055245, del 28 marzo 2019, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'esame effettuato, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 6/PRES/2019 del 28 marzo 2019 di convocazione della Sezione per il 10 aprile 2019, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica come consentito dall'art. 148-*bis* del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITO nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2019 il Magistrato relatore e sentiti i rappresentanti del Comune intervenuti;

FATTO E DIRITTO

1. All'esito degli accertamenti effettuati sul rendiconto per l'esercizio 2015 del Comune di Colletorto, questa Sezione regionale di controllo ha depositato, in data 19 dicembre 2017, la deliberazione n. 204/2017/PRSP, nella quale sono state accertate le seguenti, gravi criticità:

"- la non congruità del FCDE accantonato nel bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2015;

- la scorretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità percepita ai sensi del D.L. n. 35/2013 e ss.mm. ed il conseguente ulteriore decremento della parte disponibile del risultato di amministrazione 2015".

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Sezione ha accertato che:

- a fronte di un accantonamento per FCDE pari a soli € 20.000,00, *"la consistenza minima del Fondo, pur adottando il valore più basso corrispondente a uno dei tre metodi indicati dai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011, coinciderebbe con l'importo di € 165.909,86";*
- in relazione alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, cui l'Ente aveva a suo tempo fatto ricorso: *"Nel prospetto 2.4 del Siquel sono stati in effetti indicati nuovi prestiti per € 389.928,09 [...] Ciononostante dal prospetto del risultato di amministrazione risulta accantonato a titolo di anticipazioni di liquidità solo l'importo di € 40.000,00. La corretta contabilizzazione della posta in questione determina un ulteriore consistente decremento della parte disponibile del risultato di amministrazione 2015".*

La deliberazione è stata, a suo tempo, regolarmente trasmessa all'Ente *"per ogni consequenziale valutazione e determinazione"*.

Giova ricordare la rilevanza contabile dei richiamati accantonamenti obbligatori, oggetto dei rilievi di questa Sezione.

L'adeguata quantificazione del F.C.D.E. svolge una fondamentale funzione di tutela degli equilibri di bilancio, impedendo l'apparente formazione di spazi di spesa connessi all'accertamento di entrate di dubbia esigibilità, le quali rischiano di generare, in misura più o meno rilevante, meri residui attivi e non flussi di cassa in entrata, nonché vere e proprie insusistenze (con potenziali squilibri di cassa).

A differenza del F.C.D.E., il cosiddetto *"Fondo da anticipazione di liquidità"* (F.A.L.) svolge la funzione di sterilizzare la possibile incidenza favorevole, sul risultato di amministrazione, delle erogazioni concesse all'Ente al solo fine di incrementarne le disponibilità liquide (ai

sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013 e delle successive previsioni normative che hanno riproposto tale strumento di finanziamento).

Si aggiunge che la corretta quantificazione di tali fondi assume incidenza diretta anche sulla veridicità del risultato di amministrazione: infatti, ove esso non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è considerato in disavanzo di amministrazione (articolo 187, comma 1 del T.U.E.L.), da iscrivere come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione e da ripianare nell'arco temporale indicato dall'articolo 188 del T.U.E.L.

Sotto quest'ultimo profilo, è sufficiente evidenziare che il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 esponeva, nel saldo di cui alla *Riga E*), una parte disponibile pari a € 15.188,65, importo di gran lunga incapace di contenere gli indicati accantonamenti obbligatori. Il conseguente disavanzo emerso al termine di quell'esercizio andava quindi ripianato secondo le modalità del citato articolo 188 T.U.E.L., che al comma 1 stabilisce quanto segue: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. [...] Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura"*.

2.1 In sede di sindacato di legittimità e regolarità sul rendiconto del Comune per l'esercizio 2016, sulla base dell'esame del questionario dell'Organo di revisione economico-finanziaria, della relazione al rendiconto e dell'ulteriore documentazione acquisita, va constatata la mancata adozione di misure di ripiano del disavanzo accertato per l'esercizio 2015, nonché l'errata determinazione anche del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Si riassumono di seguito le risultanze di cui al prospetto dimostrativo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28 aprile 2017 (dati in euro):

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)	294.398,72
Parte accantonata (B):	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	-257.259,40

Parte vincolata (C):	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-37.139,32
- Altri vincoli (anticipo di liquidità)	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Parte disponibile (E)	0,00

Pertanto, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione sono indicati accantonamenti solo a titolo di F.C.D.E. (per € 257.259,40), mentre non risulta computato, al medesimo titolo, alcun importo per:

- a) anticipazione di liquidità;
- b) fondo rischi spese legali;
- c) obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente;
- d) indennità di fine mandato.

L'assenza di tali poste contabili, anche in ragione del loro ammontare, è evidentemente in grado di inficiare l'attendibilità del risultato di amministrazione, determinando un sensibile disavanzo da ripianare, ove si consideri che nel prospetto allegato al rendiconto 2016 l'Ente espone una parte disponibile (*Riga E*) pari a *zero euro*.

All'esito del contraddittorio con l'Ente, è emerso che il Comune di Colletorto ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità in misura superiore a quanto emerso in sede di verifiche sul rendiconto 2015. I relativi dati, al 31 dicembre 2016, possono sintetizzarsi come segue (dati in euro):

Fonte normativa	Importo ricevuto	Importo rimborsato al 31/12/2016
D.L. 35/2013 - I <i>tranche</i>	78.126,22	5.147,87
D.L. 35/2013 - II <i>tranche</i>	78.126,22	3.556,43
D.L. 66/2014	389.928,04	13.157,83
Totali	546.180,48	21.862,13

A fine esercizio 2016 residuava, pertanto, un importo da accantonare a titolo di Fondo da anticipazione di liquidità pari a (€ 546.180,48 - € 21.862,13 =) **€ 524.318,35**.

Quanto agli altri accantonamenti previsti dall'ordinamento, dai documenti contabili non emerge alcuna indicazione in ordine al loro mancato inserimento.

Al riguardo è sufficiente, in questa sede, rilevare, da un lato, che già in sede di rendiconto per l'esercizio 2015 l'Ente si era, al contrario, premurato di accantonare (ancorché esigui) importi al fine di tener conto del rischio connesso alla soccombenza nei contenziosi in corso (€ 10.000,00) e del futuro obbligo di pagamento dell'indennità di fine mandato (€ 1.300,00), dall'altro che alcuna riferita sopravvenienza autorizzava a escludere l'incidenza delle relative causali sul saldo disponibile al 31 dicembre 2016.

Nelle osservazioni e deduzioni trasmesse dal Comune, nonché in sede di adunanza pubblica, il nuovo Responsabile finanziario dell'Ente ha confermato che il risultato di amministrazione rilevato risulta incapiente *"per tutte le voci contestate"*, tuttavia aggiungendo che, nel caso di specie, il Comune ha *"costantemente vincolato ed impedito l'utilizzo di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo, del risultato di amministrazione, vincolandone i valori sia pure per importi inferiori a quelli necessari"*.

Le controdeduzioni del Comune contribuiscono a chiarire i motivi della previsione, tra i *"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"*, dell'importo di € 37.139,32.

Si prende altresì atto della annunciata, corretta allocazione degli importi dovuti in sede di elaborazione del rendiconto per l'esercizio 2018 e successivi.

È tuttavia evidente che, allo stato, non risultano allegati atti comprovanti l'intervenuto recupero del disavanzo formatosi negli esercizi pregressi.

2.2. Sulla base di quanto emerso, e tenuto conto della circostanza che, come osservato, la determinazione di un risultato di amministrazione sostanziale (parte disponibile di *Riga E*) di segno negativo, anche se conseguente al computo degli accantonamenti obbligatori, impone, al fine di riportare in equilibrio la gestione dell'ente, un recupero del disavanzo da accollare agli esercizi futuri, occorre soffermarsi sulle conseguenze derivanti da così rilevante criticità nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, l'accertamento intervenga a distanza di più esercizi.

Sul piano normativo, l'articolo 1, comma 166 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha introdotto un controllo sui bilanci di previsione e sui rendiconti che la Corte costituzionale ha da tempo (sentenza 7 giugno 2007, n. 179) ascrivito alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in una prospettiva non statica, ma *"dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive"*.

L'incidenza dei controlli della Corte ha conosciuto nel corso del tempo un'importante evoluzione, caratterizzata dal passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente *"collaborativo"* - in cui mancava un effettivo apparato sanzionatorio, l'intervento del giudice contabile essendo volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione - ad un modello di controllo cogente, dotato ad esempio di efficacia inibitoria, ove ne sussistano i presupposti, e perfino in grado di condurre al dissesto coatto dell'ente controllato, di cui è espressione l'articolo 148-bis del T.U.E.L. (introdotto dall'articolo 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), secondo cui: *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica [...] dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. In base al comma 3 del medesimo articolo, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, trasmettendo alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

La rilevanza della fattispecie in esame ai fini dell'applicazione della richiamata disciplina normativa va stabilita considerando, in primo luogo, che il risultato di amministrazione rappresenta un saldo sintetico fondamentale al fine di esprimere le condizioni finanziarie degli enti territoriali, quindi ai fini della verifica della loro condizione di rispetto degli obblighi di equilibrio, e che ogni irregolarità nella sua determinazione può evidenziare, pertanto, la necessità di porre in essere misure correttive volte a ripristinare il corretto rapporto tra le risorse acquisite e gli impieghi cui sono destinate, nel perseguimento delle finalità di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità amministrate.

La Corte costituzionale ha, inoltre, già evidenziato che il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, da considerare come uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., richiede che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie. *"Invero, il richiamato principio di continuità del bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi"* (C. cost., sentenza 9 gennaio 2018, n. 49).

Di conseguenza, tenuto conto che l'adozione di specifica pronuncia di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148-bis del T.U.E.L., ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito dei successivi controlli, consentendo di verificare, nell'ambito dell'imminente controllo sugli ulteriori rendiconti, se la gestione dei successivi esercizi ha consentito l'assorbimento del disavanzo emerso, si rende indispensabile che il Comune proceda a rideterminare virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione già a far data dal 31/12/2015, con conseguente rideterminazione della parte disponibile, tenendo conto di quanto finora esposto.

Nell'ambito delle predette operazioni, l'Ente terrà conto di eventuali impegni risalenti, in particolare, alle erogazioni ottenute ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (conv. con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) e conservati tra i residui passivi in sede di riaccertamento ordinario. Infatti, l'eventuale irregolarità amministrativo-contabile conseguente al

mancato rispetto della regola secondo cui il fondo, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate, da stanziare - nell'esercizio di accertamento in entrata delle relative somme - a fini di sterilizzazione nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti era da considerare come posta non suscettibile di impegno, la cui economia confluiva nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr Sezione delle autonomie, del. n. 33/SE-ZAUT/2015/QMIG) non determinerebbe, in caso di accertata presenza di impegni conservati a residuo e per gli importi relativi, effetti negativi sul saldo finale, rilevando tali importi, a monte, già ai fini del calcolo del risultato di amministrazione di cui alla *Riga A* del prospetto.

3. Ulteriore criticità emersa attiene all'elevata mole di residui attivi (€ 15.531.633,41) e passivi (€ 14.375.504,91) conservati al 31 dicembre 2016, circostanza in grado di generare dubbi sulla corretta effettuazione e sull'attendibilità delle operazioni di riaccertamento (straordinario e ordinario) dei residui, nonché di legittimare l'ipotesi del rischio di sovrastima degli accertamenti, in grado di incidere in misura apparentemente positiva sugli equilibri di bilancio.

Nelle deduzioni inviate, il Comune osserva che i consistenti importi accertati derivano, in gran parte, dalla gestione delle somme per la ricostruzione a seguito del sisma del 2002, *"che sono state, in parte, conservate nell'anno di riferimento (2016) ma che nel corso dei successivi esercizi sono state regolarmente e puntualmente verificate, analizzate ed eliminate dopo una più attenta fase di riscontro sulle ragioni del loro mantenimento o cancellazione"*.

Verificato che l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 riportava, in effetti, numerose poste derivanti da accertamenti ed impegni scaturenti da "PEU" collegati alle attività di ricostruzione *post* sisma, e pur ribadendo la sussistenza della rilevata criticità in relazione all'esigenza di assicurare il costante rispetto del principio di veridicità delle rappresentazioni contabili, la Sezione rinvia la verifica analitica delle intervenute operazioni di riaccertamento ai controlli che avranno ad oggetto i successivi rendiconti.

4. Nella *"Relazione dell'organo di revisione"* alla proposta di rendiconto, sezione *"Analisi dei residui"*, emergono (pag. 17) residui passivi relativi a programmi di spesa indicati al *"Titolo I - spesa corrente"* risalenti ad annualità antecedenti al 2012 per € 95.883,93,

importo potenzialmente non compatibile con l'obbligo di tempestività dei pagamenti. Inoltre, nella medesima relazione si attesta la sussistenza di residui passivi indicati al "*Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro*" per € 131.905,69, di cui ben € 108.164,32 risalenti ad esercizio precedenti al 2012.

Come noto, la non corretta imputazione di importi tra le spese per conto terzi e le partite di giro può determinare l'elusione degli obiettivi a suo tempo posti dal patto di stabilità, ovvero di saldo di finanza pubblica. In ogni caso, tali poste contabili, per definizione, si articolano in voci di entrata e spesa analiticamente correlate, le quali presuppongono un tendenziale equilibrio che si sostanzia in una conseguente, ontologica invarianza dei saldi contabili.

Sul punto, l'Ente ha chiarito che gli importi sono riferiti, rispettivamente, a contributi in favore di terzi e a contributi e ritenute a carico del personale, oggetto dei provvedimenti di sospensione previsti dalla normativa di eccezione approvata successivamente al verificarsi del ricordato sisma del 2002. Ha aggiunto che tali poste, "*entro il 31 maggio c.a., dopo il pagamento dell'ultima rata, saranno oggetto di attenta ricognizione e cancellazione di tutti quei valori che dovessero ancora residuare*".

Tenuto conto delle deduzioni pervenute, la Sezione rinvia anche in questo caso ai controlli che saranno effettuati nell'ambito delle verifiche di regolarità-legittimità aventi ad oggetto il rendiconto per l'esercizio 2018.

5. In sede istruttoria è stata, altresì, evidenziata la mancata attuazione dell'obbligo di pubblicazione, sul sito dell'amministrazione, dei gravi rilievi mossi dalla Corte dei conti, in sede di controllo, con la ricordata deliberazione 19 dicembre 2017, n. 204/2017/PRSP.

L'obbligo di pubblicazione, previsto a fini di compiuta *accountability* nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi, è disciplinato dall'articolo 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (così come modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), secondo cui: "*tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici*".

Al riguardo la Sezione prende atto dell'adempimento, intervenuto nelle more del deposito della presente decisione.

6. Per completezza, si precisa che le "*specifiche pronunce di accertamento*" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle

regole contabili sono indirizzate agli organi elettivi dell'Ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

In ogni caso, l'Ente interessato è sempre tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e ad attuare interventi idonei al loro superamento, mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le previste competenze.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Molise, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 1, comma 166 e ss. della Legge n. 266 del 2005 e dall'art. 148-*bis* del T.U.E.L., in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di Colletorto (CB),

ACCERTA

l'erronea determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, irregolarità suscettibile di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente;

DISPONE

- 1) che da parte dell'Ente siano adottate le necessarie misure correttive idonee a superare le rilevate criticità, in particolare rettificando la Deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28.4.2017 di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2016 (nonché gli eventuali documenti presupposti, se da emendare) con la rideterminazione del risultato di amministrazione e della sua composizione, tenendo conto di quanto esposto in motivazione;
- 2) conseguentemente, che l'Ente effettui ogni variazione e/o recupero dell'eventuale disavanzo emerso;
- 3) che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Colletorto, al Presidente del Consiglio comunale perché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare ed all'Organo di revisione, affinché quest'ultimo svolga un'attenta attività di controllo e vigilanza sugli atti conseguenti alla presente deliberazione, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 3) che le deliberazioni di presa d'atto della presente pronuncia e di adozione delle misure correttive di cui al precedente punto 1), se non diversamente previsto, siano adottate, dal Comune di Colletorto, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della

deliberazione, ex articolo 148-*bis* del T.U.E.L. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013, nei successivi 15 giorni;

RISERVA

la verifica sul recupero degli eventuali disavanzi emersi nell'ambito dei controlli previsti dall'art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 e dall'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 sui rendiconti relativi ai successivi esercizi.

Così deliberato in Campobasso, nella camera di consiglio del 10 aprile 2019.

Il Magistrato, relatore
(Ref. Domenico CERQUA)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 gennaio 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005**